

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
92/C 17/01	ECU	1
92/C 17/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
92/C 17/03	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate	3
92/C 17/04	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2392/89 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve	5
92/C 17/05	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità	6
92/C 17/06	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati	7

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
92/C 17/07	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	9
92/C 17/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.178 — Saab Ericsson Space)	10
92/C 17/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.152 — Volvo/Atlas)	10

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

22 gennaio 1992

(92/C 17/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,0359	Scudo portoghese	176,009
Marco tedesco	2,04161	Dollaro USA	1,28865
Fiorino olandese	2,29896	Franco svizzero	1,80798
Sterlina inglese	0,712554	Corona svedese	7,42329
Corona danese	7,91169	Corona norvegese	8,01607
Franco francese	6,95808	Dollaro canadese	1,48904
Lira italiana	1536,65	Scellino austriaco	14,3672
Sterlina irlandese	0,766417	Marco finlandese	5,55796
Dracma greca	235,746	Yen giapponese	158,852
Peseta spagnola	128,975	Dollaro australiano	1,71478
		Dollaro neozelandese	2,37759

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (*)

(92/C 17/02)

[Stabiliti il 21 gennaio 1992 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	2,143	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (1)	Almendralejo	nessuna quotazione
Bastia	2,866	Medina del Campo	nessuna quotazione (1)
Béziers	3,187	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	3,204	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	3,230	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)
Nîmes	3,223	Villarobledo	1,914
Perpignan	3,199	Bordeaux	4,235
Asti	3,193	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	2,214	Bari	2,299
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione (1)	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,839
Treviso	2,895	Trapani (Alcamo)	2,157
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	3,009
Prezzo rappresentativo	3,149	Prezzo rappresentativo	2,532
R II			<hr/> ECU/hl <hr/>
Heraklion	nessuna quotazione	A II	
Patrasso	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	52,120
Calatayud	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	53,806
Falset	nessuna quotazione (1)	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Jumilla	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	52,482
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)		
Requena	2,321	A III	
Toro	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione (1)
Villena	nessuna quotazione (1)	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Bastia	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	2,299		
Barletta	2,299		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,305		
	<hr/> ECU/hl <hr/>		
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (1)		

(*) Dal 1° settembre 1991, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,07, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

(92/C 17/03)

COM(91) 532 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 dicembre 1991)

Gli articoli sono modificati come segue:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 823/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 6

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1 primo trattino, qualora si tratti di una pratica tradizionale disciplinata da disposizioni particolari dello Stato membro produttore, detto Stato membro può consentire fino al 31 dicembre 1995 al più tardi, con autorizzazioni esplicite e con riserva di un controllo adeguato, che un v.q.p.r.d. sia ottenuto correggendo il prodotto di base di questo vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui il vino reca il nome, a condizione:

— che i prodotti vitivinicoli d'aggiunta non siano ottenuti nella regione determinata con caratteristiche uguali a quelle dei prodotti non originari;

— che la correzione sia conforme alle pratiche enologiche ed alle definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 822/87;

— che il volume totale dei prodotti vitivinicoli d'aggiunta non originari della regione determinata non superi il 10 % del volume totale dei prodotti utilizzati originari della regione determinata. Lo Stato membro può tuttavia essere autorizzato dalla Commissione, secondo la

procedura prevista dall'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, a permettere in casi eccezionali percentuali d'aggiunta che superino il 10 % ma non oltrepassino il 15 %;».

b) il testo del paragrafo 5, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Tali modalità riguardano in particolare la delimitazione delle zone situate nelle immediate vicinanze di una regione determinata, tenendo conto soprattutto della situazione geografica e delle strutture amministrative.»

2) All'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«— 6,5 % vol nella zona A, ad eccezione delle regioni determinate "Mosel-Saar-Ruwer", "Ahr", "Mittelrhein", "Sachsen", "Saale-Unstrut", "Moselle luxembourgeoise", "England" e "Wales", per le quali tale titolo alcolometrico è fissato a 6 % vol.»

3) All'articolo 15

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le diciture complementari ammesse dalle legislazioni nazionali, le diciture specifiche tradizionali di cui al paragrafo 1, primo comma sono, a condizione che le disposizioni nazionali concernenti i vini in parola siano rispettate, le seguenti:

a) per la Repubblica federale di Germania:

le seguenti denominazioni, poste a corredo delle indicazioni di provenienza dei vini:

— "Qualitätswein",

- “Qualitätswein mit Prädikat”, congiuntamente ad una delle seguenti diciture: “Kabinett”, “Spätlese”, “Auslese”, “Beerenauslese”, “Trockenbeerenauslese” o “Eiswein”;
- b) per la Francia:
- “appellation d’origine contrôlée”, “appellation contrôlée”, “appellation d’origine vin délimitée de qualité supérieure”, “vin doux naturel”;
- c) per l’Italia:
- “Denominazione di origine controllata”, “Denominazione di origine controllata e garantita”, “Vino dolce naturale”;
- d) per il Lussemburgo:
- “Marque nationale” corredata delle parole “Appellation contrôlée”, congiuntamente al nome della regione determinata “Moselle luxembourgeoise”;
- e) per la Grecia:
- “ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη (denominazione di origine controllata)”, “ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (denominazione di origine di qualità superiore)”, “σίνος γλυκός φυσικός (vino dolce naturale)”;
- f) per la Spagna:
- “Denominación de origen”, “Denominación de origen calificada”, “vino generoso”, “vino generoso de licor”, “vino dulce natural”;
- g) per il Portogallo:
- “Denominação de origem”, “Denominação de origem controlada”, “indicação de proveniência regulamentada”, “vinho generoso”, “vinho doce natural”.»;
- b) al paragrafo 3, ultimo comma, la parte di frase «o dei v.q.p.r.d. greci diversi dai v.s.q.p.r.d.» è soppressa;
- c) al paragrafo 4, terzo comma, la data del 31 agosto 1991 è sostituita da quella del 31 agosto 1993;
- d) il paragrafo 7 è completato dal comma seguente:
- «In deroga al primo comma, secondo trattino e purché le disposizioni dello Stato membro interessato non lo escludano, possono essere commercializzati con la sola indicazione del nome della rispettiva regione determinata i vini che, conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali loro applicabili, possono recare il nome di una delle seguenti regioni determinate:
- a) per la Francia:
- “Champagne”;
- b) per l’Italia:
- “Asti”,
- “Marsala”;
- c) per la Grecia:
- “Σάμος (Samos)”;
- d) per la Spagna:
- “Cava”,
- “Jerez”, “Xérès” o “Sherry”;
- e) per il Portogallo:
- “Madeira” o “Madère”,
- “Porto” o “Port”.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2392/89 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

(92/C 17/04)

COM(91) 532 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 dicembre 1991)

Gli articoli sono modificati come segue:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2392/89 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 4, paragrafo 4, ultimo comma la data del 31 agosto 1991 è sostituita da quella del 31 agosto 1993.

2) È aggiunto il comma seguente:

- all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) e
- all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e):

«Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione del nome della varietà "Barbera" in relazione al nome della regione determinata "Conca de Barbera".»

3) All'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1, se il vino proviene da una miscela di uve, di mosti di uve, di vini nuovi ancora in fermentazione o, fino al 31 agosto 1995, di vini originari dell'unità geografica il cui nome è previsto per la designazione, con un prodotto ottenuto nella stessa regione determinata, ma fuori da tale unità, purché il v.q.p.r.d. in causa sia ottenuto per almeno l'85% da uve raccolte nell'unità geografica di cui porta il nome;».

4) L'articolo 20, paragrafo 2 è completato dalla lettera f) seguente:

«f) di un marchio, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 40.»

5) L'articolo 27, paragrafo 2 è completato dal comma seguente:

«Inoltre, la designazione può essere completata dall'indicazione di un marchio, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 40.»

6) All'articolo 37, paragrafo 1, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente:

«e) il cui dispositivo di chiusura non sia rivestito da una capsula fabbricata a base di piombo.»

7) L'articolo 40 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 1 è completato dal comma seguente:

«Il nome geografico che designa una regione determinata deve essere sufficientemente precisato e notoriamente connesso all'area di produzione affinché, tenuto conto delle situazioni esistenti, si possano evitare confusioni.»;

b) il testo del paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Inoltre il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un vino o un mosto di uve che contenga termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata può, anche se non ha diritto a tale nome a norma del paragrafo 2, continuare ad usare detto marchio, se quest'ultimo corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio risalga ad almeno 25 anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 823/87 per quanto riguarda i v.q.p.r.d., e purché il marchio stesso sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione.

I marchi conformi alle condizioni del primo o del secondo comma non possono essere opposti all'impiego dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1

— punto 3 si applica a decorrere dal 1° settembre 1991;

— punto 6 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità

(92/C 17/05)

COM(91) 532 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 dicembre 1991)

Gli articoli sono modificati come segue:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 358/79 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 12, i testi dei paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai testi seguenti:

a) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, anteriormente al 1° aprile 1992, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa, corredata eventualmente di proposte in merito alle quali il Consiglio, anteriormente al 1° settembre 1992, delibera secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.»;

b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.»

2) All'articolo 14 bis:

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, primo trattino, qualora si tratti di una pratica tradizionale disciplinata da disposizioni particolari dello Stato membro produttore, fino al 31 dicembre 1995 al più tardi detto Stato membro può consentire, con autorizzazioni esplicite e con riserva di un adeguato controllo, che un v.s.q.p.r.d. sia ottenuto correggendo il prodotto di base di questo vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui il vino reca il nome, a condizione che:

— i prodotti vitivinicoli d'aggiunta non siano ottenuti nella regione determinata con caratteristiche uguali a quelle dei prodotti non originari,

— la correzione sia conforme alle pratiche enologiche ed alle definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 822/87,

— il volume totale dei prodotti vitivinicoli d'aggiunta non originari della regione determinata non superi il 10 % del volume totale dei pro-

dotti utilizzati originari della regione determinata; lo Stato membro può tuttavia essere autorizzato dalla Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, a permettere in casi eccezionali percentuali d'aggiunta che superino il 10 %, ma non oltrepassino il 15 %.»;

b) il testo del secondo comma del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Tali modalità riguardano in particolare la delimitazione delle zone situate nelle immediate vicinanze di una regione determinata, tenendo conto segnatamente della situazione geografica e delle strutture amministrative.»

3) All'articolo 16, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.»

4) All'articolo 18

a) il testo del paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«1. I vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere ottenuti soltanto mediante l'impiego esclusivo, per la costituzione della partita, di mosti di uve o di mosti di uve parzialmente fermentati provenienti dalle varietà di viti il cui elenco figura in allegato. La stessa disposizione si applica per i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico, sempreché tali varietà siano riconosciute idonee alla produzione di v.q.p.r.d. nella regione determinata di cui questi v.s.q.p.r.d. recano il nome.»;

b) il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

«3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, i vini spumanti di qualità del tipo aromatico e i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico conservati alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi presentano una sovrappressione non inferiore a 3 bar.

4. In deroga all'articolo 17, la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico non può essere inferiore a un mese.»

5) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

«I vini spumanti di qualsiasi categoria contemplati all'articolo 1 che erano conformi alle disposizioni del presente regolamento o a quelle del regolamento (CEE) n. 358/79 in vigore al momento in cui sono stati elaborati e le cui condizioni di elaborazione o talune caratteristiche analitiche non sono più conformi alle disposizioni del presente regolamento in seguito ad una modifica successiva di quest'ultimo, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte.»

6) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO

Elenco delle varietà di viti dalle quali possono essere ottenuti vini spumanti di qualità del tipo aromatico e v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico:

Aleatico N
 ... (Assyratico)
 Bourboulenc
 Brachetto N
 Clairette
 Colombard
 Freisa N
 Gamay
 Gewürztraminer

Giro N
 ... (Glykerithra)
 Huxelrebe
 Macabeu
 Tutte le malvasie
 Mauzac blanc e rosé
 Monica N
 ... (Moschofilero)
 Müller-Thurgau
 Tutti i moscati
 Parellada
 Perle
 Picpoul
 Poulsard
 Prosecco
 ... (Roditis)
 Scheurebe»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

(92/C 17/06)

COM(91) 532 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 dicembre 1991)

Gli articoli sono modificati come segue:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3309/85 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 2 il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— imballaggio, gli involucri protettivi, quali carte, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o nella loro presentazione per la vendita al consumatore finale.»

2) All'articolo 5, paragrafo 3:

a) il testo del primo comma, terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— "extra dry", "extra trocken" o "extra seco":

se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 12 e 20 g/l,»;

b) è aggiunto il seguente comma conclusivo:

«Per menzionare il tipo di prodotto determinato dal tenore di zucchero residuo, sono ammesse nell'etichettatura unicamente le indicazioni di cui al primo e terzo comma.»

- 3) All'articolo 10, paragrafo 1 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino non può essere rivestito da una capsula o da un foglio fabbricati a base di piombo.»

- 4) All'articolo 11 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Se i recipienti contenenti un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono presentati per la vendita al consumatore finale in un imballaggio, quest'ultimo deve essere provvisto di un'etichettatura conforme al presente regolamento.

Le disposizioni che consentono di evitare un'impostazione eccessivamente rigida nei casi di imballaggi specifici che contengano piccoli quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, soli o associati ad altri prodotti, vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.»

- 5) L'articolo 13 è modificato nel modo seguente:

- a) il paragrafo 1 è completato dal comma seguente:

«Il nome geografico che designa una regione determinata deve essere sufficientemente preciso e notoriamente connesso all'area di produzione affinché, tenuto conto delle situazioni esistenti, si possano evitare confusioni.»;

- b) è inserito il paragrafo 3 seguente:

«3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che contenga termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata può, anche se non ha diritto a tale nome a norma del paragrafo 2, continuare ad usare detto marchio, se quest'ultimo corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio risalga ad almeno 25 anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto riguarda i v.q.p.r.d., e purché il marchio stesso sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione.

I marchi conformi alle condizioni del primo comma non possono essere opposti all'impiego dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 ⁽¹⁾ — Costituzione

(92/C 17/07)

- | | |
|--|---|
| <p>1. Denominazione del gruppo: Groupe Minos</p> <p>2. Data d'immatricolazione del gruppo: 15. 10. 1991</p> <p>3. Luogo d'immatricolazione del gruppo: Parigi
Stato membro: F</p> <p>Località: Parigi</p> | <p>4. Numero di registro del gruppo: RCS Paris
C 383 140 829 (91 C 00179)</p> <p>5. Pubblicazione(i):
Titolo completo della pubblicazione: Greffe du tribunal de commerce de Paris
Nome e indirizzo dell'editore: Greffe du tribunal de commerce de Paris, 1, quai de Corse, F-75181 Paris Cedex 04
Data di pubblicazione: 17. 10. 1991</p> |
| — | |
| <p>1. Denominazione del gruppo: Minos UK (Private Company Limited by Guarantee), société de droit anglais</p> <p>2. Data d'immatricolazione del gruppo: 15. 10. 1991</p> <p>3. Luogo d'immatricolazione del gruppo: Parigi
Stato membro: F</p> <p>Località: Parigi</p> | <p>4. Numero di registro del gruppo: RCS Paris
C 383 140 829</p> <p>5. Pubblicazione(i):
Titolo completo della pubblicazione:
Nome e indirizzo dell'editore:
Data di pubblicazione: 17. 10. 1991</p> |
| — | |
| <p>1. Denominazione del gruppo: Groupement européen d'investigations agro-cœnologiques</p> <p>2. Data d'immatricolazione del gruppo: 1. 10. 1991</p> <p>3. Luogo d'immatricolazione del gruppo: RCS Mâcon,
Tribunal de commerce de Mâcon
Stato membro: F</p> <p>Località: F-71000 Mâcon</p> | <p>4. Numero di registro del gruppo: C 383 065 521
(91 C 6)</p> <p>5. Pubblicazione(i):
Titolo completo della pubblicazione: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
Nome e indirizzo dell'editore: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, 26, rue Desaix, F-75727 Paris Cedex 15, n° 218-A
Data di pubblicazione: 16. 11. 1991</p> |

(¹) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.178 — Saab Ericsson Space)**

(92/C 17/08)

Il 13 gennaio 1992 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europea
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.152 — Volvo/Atlas)**

(92/C 17/09)

Il 14 gennaio 1992 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europea
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.

INFO 92

La base di dati comunitaria specializzata nella conoscenza degli obiettivi del mercato unico

Helpdesk Eurobases:

fax : + 32 (2) 236 06 24

phone : + 32 (2) 235 00 03

INFO 92 contiene l'informazione essenziale per saperne di più sul 1992.

INFO 92 offre al pubblico un vero e proprio manuale di «istruzioni per l'uso» del grande mercato interno. INFO 92 è un inventario permanente: le proposte della

Commissione sono seguite metodicamente; ciascuno degli avvenimenti principali viene riassunto e situato nel suo contesto.

L'informazione è completa fino all'ultima tappa: la trasposizione delle direttive nell'ordine giuridico interno degli Stati membri.

Facile da utilizzare, INFO 92 è accessibile a tutti.

Infatti, INFO 92 permette la consultazione delle informazioni su schermi video mediante ricorso ad una vasta gamma di apparecchi di grande diffusione collegati a reti specializzate nel trasferimento di



dati. Per la rapidità di trasmissione, per le possibilità di aggiornamento quasi istantaneo (all'occorrenza, più volte al giorno), per le procedure di dialogo che non richiedono alcun apprendimento preliminare, INFO 92 è adatta sia al più vasto

pubblico sia agli ambienti professionali.

Il sistema utilizzato consente un facile accesso alle informazioni, grazie ad una scelta di programmi, proposti all'utente, e alla struttura logica di presentazione dell'informazione, conforme al «Libro bianco» e allo svolgimento del processo decisionale nelle istituzioni.


L'utente può rivolgersi anche agli uffici di rappresentanza della Commissione oppure, per le PMI, agli Eurosportelli aperti in tutte le regioni della Comunità.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Lussemburgo

EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS
(INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE)

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata
Versione inglese - Aggiornamento nomenclatura combinata 1991



Quest'opera comprende:

- più di 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi).

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire dalla denominazione, dal n. CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) o dal n. CUS (Customs Union and Statistics).
- La nomenclatura di questa tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci» utilizzata a livello mondiale.

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vorrei ordinare **EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS:**
1991 - 643 pagine
ISBN: 92-826-0529-9
N. di catalogo: CM-60-91-854-EN-C
Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 66,00

Nome:

Indirizzo:

..... Tel:

Data: Firma:

1 ECU = 1 550 LIT

